

COMUNE DI
COMUNE DE

ROISAN



Variante non sostanziale al P.R.G.C.
Modifiche alle NTA e ad alcune sottozone di tipo B

R01	<p align="center">RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p> <p>Variante non sostanziale redatta ai sensi dell'art. 16 della LR 6 aprile 1998, n. 11. Relazione redatta ai sensi della Delib. GR n. 418 del 15 febbraio 1999 – Allegato A, Capitolo 4</p>	
Adozione:	Approvazione: DGR 1935 del 5/10/2012	
Aggiornamenti: 01 novembre 2016 PER ADOZIONE 20 marzo 2017 per approvazione	Note:	
<p align="center">Il Sindaco Sig. Gabriel DIEMOZ</p> <p align="center">.....</p>		
<p align="center">Tecnici incaricati: Arch. Edi VUILLERMOZ</p> <p align="center">.....</p>		

SOMMARIO

1. PREMESSA.	3
2. INDIVIDUAZIONE DELL'ITER E DEL TIPO DI MODIFICA AL PRG: DEFINIZIONE DI MODIFICHE NON COSTITUENTI VARIANTE, DI VARIANTE SOSTANZIALE E DI VARIANTE NON SOSTANZIALE QUALI STRUMENTI DI MODIFICAZIONE PRG.	3
3. ITER PER L'APPROVAZIONE.	5
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.	6
5. SITUAZIONE URBANISTICA.	8
6. INQUADRAMENTO NORMATIVO URBANISTICO.	9
a - PTP (Piano Paesistico Territoriale)	9
b - PSFF (Piano Stralcio della Fasce Fluviali)	9
c - PRG (Piano Regolatore Comunale)	9
d - Cartografie degli ambiti inedificabili	9
7. DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVISTE, DELLE LORO MOTIVAZIONI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE, ANCHE IN RAPPORTO A POSSIBILI ALTERNATIVE.	10
Art. 6 Infrastrutture e servizi)	10
Art. 10 Usi e attività	12
Art. 19 (Difesa del suolo)	13
Art. 21 Perequazione urbanistica....	14
Art. 25 Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 26 Aree di ...	15
Art. 44 Sottozone di tipo A	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 55 Sottozone di tipo Eg	16
Art. 57 Sottozone di tipo Ei	18
Art 61 Aree destinate a servizi	19
8. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG CON LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL PTP.	21
9. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE DEL PRG CON LE NORME PER SETTORI DEL PTP.	24
1. TRASPORTI (ART. 20).	25
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMPIANTI A FUNE (ART. 21).	25
INFRASTRUTTURE (ART. 22).	26
SERVIZI DI RILEVANZA REGIONALE (ART. 23).	26
SERVIZI DI RILEVANZA LOCALE (ART. 23).	26
ABITAZIONI (ART. 24).	28
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO (ART. 25).	29
AREE ED INSEDIAMENTI AGRICOLI (ART. 26).	29
METE E CIRCUITI TURISTICI (ART. 28).	30
ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL TURISMO (ART. 29).	30
TUTELA DEL PAESAGGIO SENSIBILE (ART. 30).	30

PASCOLI (ART. 31).	30
BOSCHI E FORESTE (ART. 32).	31
DIFESA DEL SUOLO (ART. 33).	31
ATTIVITÀ ESTRATTIVE (ART. 34).	31
FASCE FLUVIALI E RISORSE IDRICHE (ART. 35).	32
AGGLOMERATI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, DOCUMENTARIO ED AMBIENTALE (ART. 36).	33
BENI CULTURALI ISOLATI (ART. 37).	34
SITI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO (ART. 38).	34
PARCHI, RISERVE ED AREE DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA (ART. 39).	34
AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O DOCUMENTARIO ED ARCHEOLOGICO (ART. 40).	34
UNITÀ LOCALI.	34
10. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE AL PRG CON GLI AMBITI INEDIFICABILI.	35

ABBREVIAZIONI E SIGLE:

L	- Legge dello Stato.
D. Lgs.	- Decreto Legislativo.
LR	- Legge regionale.
Del. GR.	- Delibera di Giunta Regionale.
Del. CC.	- Delibera di Consiglio Comunale.
PTP	- Piano Territoriale Paesistico (approvato con LR 13/98)
NAPTP	- Norme d'Attuazione del PTP (art. 1, comma 2, LR 13/98)
PAI	- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Del. Aut. di bacino del Po n. 1/99)
PST	- Piano Sviluppo Turistico (art. 47, LR 11/98)
PSR	- Piano Sviluppo Rurale 200-2006 (regolam. CE 1257/99 - Decisione n. (2000)2903)
PTA	- Piano di tutela della acque (art. 44 del D. lgs. 152/1999 e sm)
PRG	- Piano Regolatore Generale (art. 11, LR 11/98)
NTA	- Norme tecniche d'Attuazione (art. 12, comma 4, LR 11/98)
Re	- Relazione illustrativa del PRG.
PUD	- Piano Urbanistico di Dettaglio (art. 48, LR 11/98)
NTA	- Norme Tecniche d'Attuazione.
RE	- Regolamento Edilizio (art. 53, LR 11/98)
CE	- Commissione Edilizia.

ced	- Concessione Edilizia (art. 59 e 60, LR 11/98)
dia	- Dichiarazione di Inizio Attività (art. 59 e 61, LR 11/98)
SIA	- Studio di Impatto ambientale.
VIA	- Valutazione d'Impatto Ambientale.
SS	- Strada Statale.
SR	- Strada Regionale.
sm	- successive modificazioni

1. PREMESSA.

Il Comune di Roisan è dotato del Piano Regolatore Generale (PRG) approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1935 del 5/10/2012 (adottato con Deliberazione Consigliare n. 9 del 31/1/2012).

L'amministrazione comunale di Roisan, con l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al PRG vigente, ha incaricato l'Architetto Edi Vuillermoz di redigere, in ottemperanza alle indicazioni contenute nell'art. 14 e 16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della valle d'Aosta - una "Variante non sostanziale" al PRG vigente per la [modifica di alcune norme di attuazione e la ridelimitazione di alcune sottozone di tipo B. La presente variante accoglie, in sede di approvazione, in toto le osservazioni della direzione Pianificazione Territoriale di cui alla lettera del 17/2/2017 prot. 1530.](#)

2. INDIVIDUAZIONE DELL'ITER E DEL TIPO DI MODIFICA AL PRG: DEFINIZIONE DI MODIFICHE NON COSTITUENTI VARIANTE, DI VARIANTE SOSTANZIALE E DI VARIANTE NON SOSTANZIALE QUALI STRUMENTI DI MODIFICAZIONE PRG.

I PRG vigenti possono essere modificati, oltre che con le procedure eccezionali di cui al Titolo IV della Legge 11/98, attraverso tre ordini di atti:

- a) *varianti sostanziali*, eventualmente generali;
- b) *varianti non sostanziali*;
- c) *modifiche non costituenti variante*.

Costituiscono *varianti sostanziali* le modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG e che in particolare:

a) adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il PRG alle norme della legge urbanistica (LR 11/98) e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP;

b) comportano una riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A;

c) introducono una normativa che consente, all'interno delle zone territoriali di tipo A, interventi di nuova costruzione;

d) comportano, all'interno della zona territoriale di tipo E, una modificazione alle parti di territorio qualificato di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale;

e) incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D, o più d'uno tra tali parametri, in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 5, lett. d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al dieci per cento;

g) individuano nuove zone territoriali o nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

Le **varianti sostanziali** sono denominate generali quando considerano il PRG nella sua interezza e lo sostituiscono o lo modificano organicamente nel suo complesso.

Le **modifiche non costituenti varianti** sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non

conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG;

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici.

La legge urbanistica definisce quali **varianti non sostanziali** le modificazioni del PRG che non rientrano nelle ipotesi di cui ai punti ed alle definizioni precedenti.

Le modifiche al PRG in oggetto riguardano, nello specifico:

- Alcuni adeguamenti alla Norme Tecniche di Attuazione derivanti da perfezionamenti e inserimenti di dettami normativi a seguito da alcune problematiche sorte nel corso di applicazione del PRG approvato;
- Alcuni adeguamenti alla Norme Tecniche di Attuazione riguardanti specifiche normative per le zone Eg ed in particolare per la disciplina di fabbricati compresi in tali zone a destinazione non rurale;
- Una modesta riduzione di una sottozona Ba;
- Un modesto ampliamento di una sottozona Ba non comportante un nuovo carico urbanistico ma volta a ricomprendere in tale sottozona un fabbricato in corso di costruzione all'epoca di approvazione del PRG

Non trattandosi di mere correzioni si ritiene che non sia ammissibile rientrare nella definizione delle **modifiche non costituenti variante** al PRG ma in quella che la Legge, per esclusione, riconduce allo strumento delle **varianti non sostanziali** così come vengono previste dall'articolo 16 della LR 11/98.

3. ITER PER L'APPROVAZIONE.

Tutte le modifiche e le variazioni al PRG devono risultare coerenti ai contenuti del PTP mentre solo le **varianti sostanziali** devono essere oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'articolo 16 della LR 11/98 prescrive l'iter per l'approvazione delle Varianti non sostanziali al PRG. Il comma 1 del citato articolo prescrive, preliminarmente all'adozione da parte del Consiglio comunale, l'eventuale concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio nel caso vi siano strumenti urbanistici che possono incidere su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983. La deliberazione di adozione conseguente deve essere pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione con gli atti della

variante presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della *variante* adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del deposito in pubblica consultazione deve essere data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale.

Successivamente alla pubblicazione chiunque ha facoltà di produrre *osservazioni* nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto. Sulle *osservazioni* si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della *variante* che, comunque, non comportano una nuova pubblicazione.

La *variante* assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che la approva. La deliberazione medesima, con gli atti della *variante*, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

La presente Relazione è redatta ai sensi e secondo le indicazioni dell'Allegato A, capitolo 4, paragrafo 1, della Delibera di G.R. n. 418/99 e contiene, ai sensi del comma 3, solo la verifica della compatibilità della variante con il PTP per cui viene compilata solo la parte indicata come B1, sviluppando solo le parti attinenti alla *variante*. Occorre tenere in considerazione che il Comune di **Roisan** è attualmente ancora sprovvisto della Variante Generale del PRG di adeguamento al PTP ma che la stessa è stata trasmessa, nella forma che la Legge definisce di **Bozza**, ai competenti uffici Regionali. I Tecnici incaricati della stesura della *Variante Generale* hanno già redatto e predisposto le cartografie motivazionali e prescrittive propedeutiche e che la Legge prescrive ma il suddetto materiale non costituisce ancora documentazione pubblica ufficiale, essendo inoltrato ma non conclusol'iter di esame da parte degli uffici regionali competenti. Non sono quindi ancora delimitati ufficialmente gli ambiti di confronto tra le prescrizioni della variante e le indicazioni del PTP.

La presente modifica al PRG vigente rientra nella definizione di Variante non sostanziale e non necessità delle concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Le normative vigenti principali e di riferimento sono:

- Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino (PSAB), Deliberazione 11 maggio 1999, n. 1/99
- Piano Territoriale Paesistico (PTP) della valle d'Aosta.
- Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa Urbanistica e Territoriale della Valle d'Aosta) con i relativi e successivi provvedimenti attuativi e le successive modificazioni:
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418(rif. art 12 e 21 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421 (rif. art 22 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422(rif. art 36 e 37 LR 11/98);
- Del. Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI (rif. art 23 e 24 LR 11/98);
- Del. Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/XI (rif. art 39 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2514 (rif. art 12, 21 e 50 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515 (rif. art 52 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2516 (rif.: istituzione dell'Osservatorio per l'attuazione della LR 11/98 e per l'applicazione del PTP);
- Del. Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI (rif. art 39 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 20 dicembre 1999, n. 500 (rif. art 35 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 17 aprile 2000, n. 1180 (rif. art 52 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 17 aprile 2000, n. 1183 (rif. art 14 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 11 aprile 2005, n. 1056 (rif. art 15 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 29 dicembre 2006, n. 4244 (rif. art 14, 15 e 16 LR 11/98);
- Del. Giunta regionale 30 dicembre 2006, n. 4243 (rif. art 14 LR 11/98);
- Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico) e successive modificazioni).
- Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).
- Decreto Ministeriale 1444/1989.
- Legge Regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali) e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- Codice della Strada e relativi regolamenti di esecuzione.
- Piano di tutela delle acque

Gli ulteriori e complessi riferimenti legislativi a cui si è fatto riferimento ed eventualmente non citati sono contenuti nelle annotazioni riportate a piè di pagina ogni qualvolta sia stato ritenuto

necessario. L'elenco suddetto è da ritenersi puramente descrittivo e non è da ritenersi né prescrittivo né esaustivo, rimandando la responsabilità dell'applicazione della normativa vigente a chi si trova ad operare nell'amministrazione e sul territorio.

5. SITUAZIONE URBANISTICA.

Il Comune di Roisan è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1935 del 5 ottobre 2012 (adottato con Deliberazione Consigliare n. 11 del 31 gennaio 2012).

Il Comune è dotato, ai sensi di legge, delle cartografie degli ambiti come di seguito riportato:

- aree boscate: la cartografia è stata approvata, ai sensi della l.r. 14/1978, con deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 10 febbraio 1997 e di seguito modificata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3112 del 18 settembre 2000 e n. 2377 del 31 agosto 2007;
- zone umide e laghi: come espressamente dichiarato dal Consiglio comunale nel provvedimento n. 16 del 27 marzo 1995, nel territorio comunale di Roisan risultano assenti zone umide e laghi;
- terreni sedi di frane e terreni a rischio di inondazioni terreni soggetti al rischio di valanghe e slavine: la cartografia è stata approvata, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della l.r. n. 11/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 1561 del 22 aprile 2003; la trasposizione della cartografia degli ambiti inedificabili, sulla nuova base catastale redatta dalla Comunità Montana Grand Combin, relativa ai medesimi ambiti inedificabili è stata approvata, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della l.r. n. 11/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 29 febbraio 2008;
- il Comune di Roisan ha inoltre individuato i territori coperti da boschi e foreste ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004; la prevista fase di concertazione, di cui all'art. 33, comma 11, della l.r. 11/1998, si è conclusa in data 2 marzo 2006.

6. INQUADRAMENTO NORMATIVO URBANISTICO.

a - PTP (Piano Paesistico Territoriale)

Il territorio comunale di Roisan rientra nelle tavole del PTP di “Disciplina d’uso e valorizzazione”, in scala 1:20.000, denominate 6876 – Valpelline e 6868 – Aosta.. La porzione di territorio che comprende la Sottozona A5/1 si trova entro il Sistema Ambientale denominato:

Sistema insediativo tradizionale
Sottosistema a sviluppo residenziale
(art. 16)

la Normativa rileva inoltre come la Strada regionale n. 17, che percorre e divide lo zona oggetto di intervento, come appartenente alla:

viabilità principale

b - PSFF (Piano Stralcio della Fasce Fluviali)

- non sono riportati estratti cartografici –

L’area oggetto di intervento non rientra in nessuna della fasce fluviali di cui all’art. 28 delle Norme di attuazione del PSFF.

c – PRG (Piano Regolatore Comunale)

Le aree in oggetto di modifica di confine di Zona rientrano in sottozona Ba18 ed Eg05;

Gli ambiti soggetti a modifiche normative rientrano generalmente nelle zone Eg del piano approvato e adeguato al PTP.

d – Cartografie degli ambiti inedificabili

Come indicato nel capitolo precedente il Comune di Roisan è dotato della cartografia relativa agli ambiti inedificabili. L’intervento in oggetto non è inserito in nessuna fascia di nessuna delimitazione di rischio.

7.DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVISTE, DELLE LORO MOTIVAZIONI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE, ANCHE IN RAPPORTO A POSSIBILI ALTERNATIVE.

La Variante non sostanziale in oggetto viene redatta per i seguenti aspetti:

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Si espongo di seguito gli articoli modificati; la modifica è evidenziata con colore blu in analogia a quanto riportato nel documento “Norme Tecniche di Attuazione”:

ART. 6 INFRASTRUTTURE E SERVIZI)

- a) Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali¹.
- b) Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza localeⁱ o regionaleⁱⁱ. I servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B, C, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo Fb.
- c) Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP² nonché le disposizioni della lr 11/1998 e smi e relativi provvedimenti attuativi³ e le norme specifiche di settore.
- d) Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:

1. ¹ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

2. ² NAPTP, art.23, commi 10 e 11.

3. ³ lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

4. Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)

acquedotto capace di fornire litri 350 al giorno per abitante insediabile⁴;

sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;

accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.

per le sottozone diverse dalle sottozone di tipo E: rete di fornitura energetica.

e) **Nelle sottozone di tipo E il livello infrastrutturale primario è costituito da:**

Dotazione di acqua potabile attraverso allacciamento all'acquedotto comunale o proveniente da altra fonte a condizione che la potabilità sia certificata ai sensi delle norme sanitarie attinenti al consumo umano dell'acqua.

Smaltimento delle acque reflue attraverso la rete fognaria o mediante adeguati impianti autonomi di trattamento delle acque.

Accessibilità attraverso strade, anche pedonali, pubbliche, consortili o private.

f) L'amministrazione comunale verifica ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio comunale, l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23⁵ della lr 11/1998 e smi, relativamente a:

per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc.), assistenza all'infanzia (asili nido,...);

per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;

per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;

per la cultura: centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;

per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;

per l'amministrazione: uffici comunali, cimitero;

spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.

5. ⁴ Quantità di litri per abitante da desumere dal Piano regionale di tutela della acque. Capitolo 2. Scheda 3.A.3

6. ⁵ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI

ART. 10 USI E ATTIVITÀ

il comma 8 viene integrato co punto d ed il comma 11 col punto c

8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- a. esercizi di vicinato (f1);
- b. medie strutture di vendita di minori dimensioni (f2);
- c. commercio su aree pubbliche (f3);
- d. Attività commerciali prive di superfici di vendita (f4).

11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- a. grandi strutture di vendita (i1);
- b. medie strutture di vendita di maggiori dimensioni (i2);
- c. Attività commerciali prive di superfici di vendita (i3).

Vengono inoltre introdotti i commi:

14. E' ammesso il mantenimento delle destinazioni in atto alla data di approvazione del PRG ancorché in contrasto con le destinazione di sottozona. Sui fabbricati con destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse nella sottozona sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico.

15. La destinazione d'uso di un fabbricato esistente è desunta dal permesso di costruire o da altro titolo abilitativo e in mancanza di questo *da altra documentazione, ritenuta probante dal comune, quali atti notarili, fotografie e descrizioni di altra natura. Le destinazioni d'uso possono non coincidere con le classificazioni catastali*

ART. 19 (DIFESA DEL SUOLO)

E' introdotto il punto e) al comma 2

- b) La realizzazione di strade private o consortili, compresi gli accessi alle abitazioni, deve comprendere un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

ART. 21 PEREQUAZIONE URBANISTICA....

E' introdotto il comma 4

4. Il trasferimento di “diritto a edificare” è ammesso, tra fondi confinanti appartenenti alla stessa sottozona, a condizione che tale trasferimento sia certificato da atto registrato e trascritto.

ART. 26 AREE DI ...

Sono corretti alcuni refusi

- ~~Areale di pertinenza della casaforte dei signori di Arliod;~~
- ~~Areale di pertinenza del complesso proto-industriale del XVIII sec. In loc. Fabrique~~

ART. 50 SOTTOZONE DI TIPO EB

Modificato comma 2 lett e:

- e. Attività turistiche e ricettive di cui all'art10 comma 9 lettere e) , f), [g\)](#) ed l) in tutte le sottozone Eb;

ART. 55 SOTTOZONE DI TIPO EG

Sono introdotte le lettere h, i, j nel comma 2

- h. Abitazione permanente o principale di cui all'art. 10 comma 5*
- i. Attività turistiche e ricettive di cui all'art. 10 comma 9 lett. e), f), g) ed l)*
- j. Attività artigianale di cui all'art. 10 comma 7 lett. a).*

Modificato il comma 3 lett e.

- e. Ristrutturazione edilizia per gli usi e le attività di cui alla lettera f), h), i), j) del precedente comma*

E' introdotto il comma 22.

22. Per i fabbricati esistenti nelle sottozone Eg non in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola e realizzati prima del 16/7/1984 sono ammessi interventi di recupero, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 15 comma 3, attraverso azioni definite dal comma 3, con cambio di destinazione d'uso a favore delle categorie definite dal comma 2 a condizione che l'intervento non comporti incrementi della superficie coperta e dei volumi edificati.

ART. 57 SOTTOZONE DI TIPO EI

E' modificato il comma 2

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” è delimitata la sottozona Ei01, caratterizzata dalla presenza di un fabbricato rurale non più utilizzato.

2. Su tale fabbricato sono ammessi tutti gli interventi di recupero senza con ampliamento alcun limitato al 20% del volume esistente, consentito una volta sola, e finalizzato a adeguamenti igienico sanitari, tecnologici o funzionali volti alla dotazione di locali accessori e/o per l'adeguamento delle altezze e superfici di legge dei locali esistenti con il mutamento della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni: abitazione permanente o principale di cui all'art. 10 comma 5 lettere a) e b), attività artigianali di interesse prevalentemente locale di cui all'art. 10, comma 7, lettera a) e b), attività turistico ricettive di cui all'art. 10 comma 9 lettere d), f), g) e j).

3. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

ART 61 AREE DESTINATE A SERVIZI

E' introdotto il comma 5

5. Nel sottosuolo delle aree riservate a parcheggio pubblico, il privato potrà realizzare autorimesse interrate private previo convenzionamento con il Comune. In tal caso il privato cederà gratuitamente al Comune la proprietà del soprassuolo e realizzerà a proprio carico l'area a parcheggio pubblico soprastante. L'intervento dovrà riguardare l'intera zona sottoposta a vincolo. Il piano autorimessa sottostante non potrà eccedere, come impronta planimetrica, il piano destinato a parcheggio pubblico e sarà dotato di un unico ingresso. La convenzione potrà prevedere la definizioni di ulteriori vincoli tipologici e dettagli costruttivi in funzione delle specifiche località interessate.


TOPONIMI

Tutti i toponimi relativi ai villaggi e alle località sono adeguati alla delibera ----- e sono evidenziati in colore verde.


AMPLIAMENTO DELLA SOTTOZONA Ba02 E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA SOTTOZONA Eg05

Si rende necessario un ampliamento della sottozona Ba02 che riguarda un mappale di forma regolare nell'apice nord in quanto è presente su tale mappale un fabbricato residenziale in corso di costruzione e oggetto di concessione edilizia precedente all'approvazione del piano. I lavori devono essere terminati e si ritiene opportuno reinserire tale mappale nella zona di ampliamento. La variante non comporta un incremento del carico urbanistico in quanto riguarda un mappale su cui insiste un fabbricato già concesso all'epoca di approvazione del PRG. La superficie interessata peraltro – 700 mq – è inferiore al 10% della superficie della Ba02 che è pari a Ha 0.84 e che diventerà di superficie pari a ha 0.91. La sottozona Eg05 si ridurrà ovviamente della stessa superficie.

Situazione vigente



Situazione in variante



8. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA *VARIANTE NON SOSTANZIALE* AL PRG CON LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL PTP.

Premessa.

I sistemi ambientali.

I sistemi ambientali in cui è stato articolato il territorio regionale sono (art. 10, comma 3, NA PTP):

- a) sistema delle aree naturali
 - 1. sottosistema dell'alta montagna
 - 2. sottosistema delle altre aree naturali
- b) sistema dei pascoli
- c) sistema boschivo
- d) sistema fluviale
- e) sistema insediativo tradizionale:
 - 1. sottosistema a sviluppo integrato
 - 2. sottosistema a sviluppo residenziale
 - 3. sottosistema a sviluppo turistico
- f) sistema urbano, articolato in sottosistemi locali

Nel territorio comunale del Comune di **Roisan** sono stati identificati i seguenti sistemi ambientali:

- c) sistema insediativo tradizionale:**
 - 1. sottosistema a sviluppo integrato**

Le categorie normative.

Gli indirizzi, da attuare in funzione delle categorie normative identificate tramite i sistemi ambientali, li specifica il PTP negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. I sistemi ambientali nel territorio del Comune di Roisan saranno identificati nella tavola Motivazionale – Assetto generale del territorio ed uso turistico. Gli indirizzi caratterizzanti ed ammessi sono quelli previsti nell'art. 9 (Categorie normative) delle NA:

Modalità di azione ed intervento sul territorio:

- a) CO - Conservazione
- b) MA - Mantenimento
- c) RE - Restituzione
- d) RQ - Riqualificazione
- e) TR - Trasformazione
 - 1. TR1 – modificazioni su complessi o usi in atto.
 - 2. TR2 – realizzazione di nuovi complessi o usi.

Usi ed attività:

- a) N - di tipo naturalistico
 - 1. NI – attività di conservazione
 - 2. N2 – attività compatibili con lo stato dei luoghi
 - 3. N3 – attività di gestione naturalistica
- b) A - di carattere silvo-pastorale
 - 1. A1 - attività inerenti alla conduzione degli alpeggi senza modificazioni ambientali
 - 2. A2 - attività inerenti alla conduzione degli alpeggi con modificazioni ambientali
- c) U - abitativi
 - 1. U1 - residenza permanenti e/o principali
 - 2. U2 - residenze temporanee ed attività ricettive
 - 3. U3 - residenze temporanee legate ad attività silvo-pastorali
- d) S - di tipo specialistico di rilievo non locale
 - 1. S1 - attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
 - 2. S2 - produttive
 - 3. S3 - sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero

Condizioni operative:

- a) C1 - interventi sempre consentiti purché conformi

- b) C2 - interventi subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici di dettaglio
- c) C3 - interventi ammessi se previsti da progetti o piani integrati (rif. Art. 5 NA PTP)

Il rispetto delle prescrizioni che il PTP assegna rispetto ai Sistemi Ambientali è ottemperato in due fasi distinte seppur tra loro collegate: la Zonizzazione e le indicazioni delle Norme tecniche d'Attuazione. E' infatti l'interazione tra l'identificazione degli ambiti di applicazione delle Norme e l'applicazione delle Norme stesse in relazione all'identificazione dell'ambito interessato che produce l'insieme normativo di riferimento per ogni singolo intervento. Nelle Norme Tecniche si identificano, rispetto al resto, due insiemi normativi coordinati per regolamentare gli interventi edilizi: l'identificazione della tipologia di intervento e quella della destinazione d'uso. L'iter che identifica il tipo di autorizzazione necessaria per realizzare un interventi edilizio inizia con il riconoscimento della Sottozona d'interesse, prosegue con il riconoscimento delle categorie d'intervento possibili e di quella che interessa nella fattispecie e finisce con l'identificazione eventuale delle destinazioni d'uso ammesse e che possono essere applicate.

Il processo di analisi che vuole verificare il rispetto delle Norme e degli indirizzi di PTP da parte del PRG deve quindi considerare tra fasi diverse:

1. la verifica relativa alla delimitazione delle Sottozone in relazione al rispetto dei Sistemi Ambientali che lo stesso PRG ha identificato nella sua parte motivazionale in rapporto alle prescrizioni del PTP stesso;
2. la verifica delle categorie d'intervento possibili per ogni Sottozona e la verifica che tali categorie rientrino entro le definizioni di indirizzo che il PTP ha fornito;
3. la verifica delle destinazioni d'uso possibili per ogni Sottozona e la verifica che tali utilizzi rientrino nelle definizioni di indirizzo che il PTP ha fornito;

La sottozona interessate sono inserite nel

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15).

In questo sottosistema il PTP pone quale indirizzo caratterizzante:

**RQ del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo;
per usi inerenti la conduzione degli alpeggi A ed abitativi U**

sono inoltre ammessi interventi di tipo:

RQ per usi ed attività di tipo S

TR1 per usi ed attività di tipo U1 e U2

TR2 alle condizioni C2, per usi ed attività di tipo U1 e U2

(solo per attrezzature ricettive e di servizio)

L'art. 15, comma 3, delle NA del PTP precisa ancora che:

Devono essere rispettati:

- Il divieto alla trasformazione di aree agricole di maggior capacità d'uso e boscate;
- Il divieto alla saldatura tra nuclei
- La coerenza con la struttura morfologica

Inoltre:

- gli edifici di uso agricolo devono essere localizzati in adiacenza ai nuclei o ai margini delle aree agricole libere;
- deve essere valorizzata la struttura storica dei nuclei insediativi, dei beni isolati e dei percorsi storici;
- devono essere evitati gli interventi che possano pregiudicare la continuità e fruibilità fisica, funzionale e visiva tra gli elementi di cui al punto precedente;

Per interventi di tipo TR1 e TR2, nel caso di ampliamenti e completamenti dei nuclei abitati, occorre che essi siano coerenti con la struttura storica sotto il profilo:

- dimensionale (espansioni marginali rispetto alle dimensioni complessive del nucleo storico)
- della localizzazione (espansioni a monte dei nuclei, sugli ex seminativi)
- della tipologia (uniformità di altezza, giacitura, orientamento, tipologie)

Le varianti in oggetto risultano compatibile con tutte le limitazioni che il PTP pone.

9. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE DEL PRG CON LE NORME PER SETTORI DEL PTP.

Le determinazioni del PTP si articolano in:

- a) Prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti;**
- b) Prescrizioni mediate;**
- c) Indirizzi;**

Le determinazioni di cui alla lettera a) devono essere applicate senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti od atti sottordinati. Le determinazioni di cui al punto b) devono essere recepite dagli strumenti di pianificazione e si applicano in seguito a tale ricezione. Gli indirizzi (punto c)) si

applicano attraverso la loro interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che servono ed è dal loro scostamento che occorre dare motivazione.

La coerenza delle scelte del PRG rispetto alle determinazioni del PTP dev'essere fatta da un punto di vista oggettivo, specificando puntualmente il rispetto delle *norme cogenti e prevalenti* ed il recepimento di quelle *mediate*, che diventano a quel punto Norma da applicare in sede comunale. Per ciò che concerne gli *indirizzi* invece è necessario dare motivazione sia della scelta che da essi sottende che della eventuale scostamento.

1. TRASPORTI (ART. 20).

- Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.

Non sono presenti, in questo articolo, norme cogenti che interessino l'area in oggetto.

Al comma 5 dice la Regione promuove interventi diretti alla razionalizzazione e alla riqualificazione della viabilità ordinaria quali:

f) la realizzazione di spazi attrezzati di parcheggio a servizio della strada e degli abitati e per la fruizione del paesaggio e di beni culturali e naturali, con recupero delle tratte dimesse;

h) la strutturazione di marciapiedi nell'attraversamento degli abitati e nelle altre tratte frequentate da pedoni;

- Scelte della variante non sostanziale.

Non rilevanti.

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMPIANTI A FUNE (ART. 21).

a. Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.

E' presente in questo articolo una norma cogente al punto b) del comma 1: Il limite massimo della larghezza della carreggiata è di 5,75 m nei tronchi stradali della rete extraurbana non appartenenti a strade statali e regionali e a 3,00 m nei tratti stradali per utenze speciali (interpoderali, antincendio, forestali, ecc.).

L'articolo in oggetto elenca, in forma di norme mediate, una serie di prescrizioni relative alla progettazione ed all'esecuzione di strade. Con il fine del contenimento dell'impatto ambientale e paesistico in atto e per scongiurare degradi futuri, allo scopo di migliorare la percorribilità delle strade e la sicurezza degli utenti, per favorire la fruizione del territorio da parte di chi lo percorre e per

ottenere i massimi benefici ambientali possibili la progettazione e l'esecuzione delle strade devono rispettare le seguenti determinazioni:

- a) le opere relative ai tracciati devono essere integrati nell'ambiente;
- c) le scarpate devono essere inerite mentre muri di controripa e sottoscarpa devono essere contenuti il più possibile in altezza;
- d) deve esserci un'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale;
- e) bisogna prevedere corsie pedonali lungo le tratte stradali;
- f) su richiesta del comune, ai margini delle strade devono essere realizzati spazi di sosta e di parcheggio;
- g) devono essere rispettati e/o ricostituiti i sentieri interrotti dai percorsi stradali;
- h) nel caso sia ritenuto necessario occorre creare attraversamenti faunistici;
- l) gli incroci devono essere adeguatamente strutturati;
- m) le sovrastrutture di protezione devono essere coerenti con quelle preesistenti;
- n) o) particolare cura va applicata nello smaltimento dei materiali di scavo e delle piante abbattute, con l'indicazione preliminare dell'utilizzo di tali materiali.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non rilevanti.

INFRASTRUTTURE (ART. 22).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non sono previsti interventi che abbiano relazione con il settore in oggetto.

SERVIZI DI RILEVANZA REGIONALE (ART. 23).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Il PTP non localizza nel territorio del comune di Roisan nessun servizio di rilevanza regionale prossimo all'area in oggetto.

SERVIZI DI RILEVANZA LOCALE (ART. 23).

- **Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.**

Il PTP individua i servizi di rilevanza locale al comma 7 dell'articolo in oggetto: attrezzature ed impianti per l'istruzione, la formazione e la cultura; per la sicurezza, l'assistenza, per le attività sociali, religiose, amministrative e di servizio pubblico; per i trasporti, il credito e le attività assimilabili; per lo sport, il gioco, la ricreazione, il verde effettivamente utilizzabile; per la sosta dei veicoli;

I programmi di integrazione dei servizi locali definiscono, per ciascun ambito, la riorganizzazione delle prestazioni in relazione alle prestazioni dell'utenza, in base alle fasce di età, alle dinamiche demografiche e occupazionali, alla distribuzione territoriale e alle presenze turistiche aggiuntive.

Gli strumenti urbanistici generali comunali riservano aree per i servizi, osservando la seguente determinazione:

- a) Istruzione sino alle scuole dell'obbligo;
- b) Attrezzature di interesse locale comune, comprese quelle speciali previste per qualificare le aree a forte dispersione insediativa;
- c) Spazi a parco, per il gioco e lo sport di interesse locale;
- d) Spazi a parcheggio per la residenza o per altri usi urbani e produttivi.

Il dimensionamento e la dislocazione delle aree per i servizi, sono definiti con riferimento alla popolazione complessivamente insediabile nell'ambito di integrazione, tenendo conto:

- a) per i servizi di cui alle lettere b), c), d) del comma 9, alla popolazione residente, esistente e prevista, va sommata la popolazione turistica fluttuante, stimata in base ai posti letto disponibili, esistenti e previsti;
- b) per i servizi di nuovo impianto, le aree da prevedersi sono esclusivamente quelle afferenti al tipo di servizio localizzabile in ciascun centro ai sensi del PTP;
- c) per i centri in cui non sono previste localizzazioni di nuovi servizi, le aree riguardano soltanto gli spazi per parcheggi e quelle necessarie per riqualificare i servizi esistenti;
- d) per gli insediamenti di nuovo impianto, si applicano le determinazioni del PTP in tema di abitazioni, salvo diversa indicazione nelle tavole di piano;
- e) per gli insediamenti convenzionati, la cessione di aree ad uso pubblico viene finalizzata alla realizzazione di servizi previsti dal programma dell'ambito di integrazione; qualora il comune disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, è corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree stesse, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale;
- f) ai parchi urbani e agli altri servizi connessi alla fruizione del tempo libero all'aperto si applicano i requisiti relativi alle analoghe attrezzature di rilevanza regionale.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non rilevanti.

ABITAZIONI (ART. 24).

- Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.

Il PRGC definisce gli insediamenti abitativi in base:

- a. *alle definizioni dei fabbisogni abitativi;*
- b. *alla possibilità di recupero;*
- c. *ai nuovi insediamenti per soddisfare i fabbisogni restanti.*

Il PRGC, tenuto conto degli indirizzi del PTP per i sistemi ambientali, definisce gli equilibri funzionali tra i nuovi insediamenti abitativi e gli interventi di recupero, diretti a contenere l'espansione delle residenze temporanee diverse da quelle connesse alle attività agro-silvo-pastorali.

Gli interventi ammessi nel sistema insediativo tradizionale, a sviluppo integrato o turistico, sono:

- di riqualificazione (RQ) del patrimonio edilizio esistente;
- di trasformazione (TR1) per il completamento delle aree compromesse;
- nel caso di notevoli esigenze abitative accertate, di nuovo impianto (TR2).

I programmi regionali promuovono il recupero urbano di base con interventi sulle infrastrutture, gli spazi pubblici e l'arredo urbano.

Sono precisate dal PRGC le principali aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo tratte stradali. Il PRGC definisce le modalità d'intervento nel rispetto degli indirizzi seguenti:

- a. dotazione di spazi pubblici tali da migliorare l'immagine del sito;
- b. completamento delle dotazioni urbanistiche e miglioramento dell'accessibilità con modalità coerenti con i caratteri dell'area ;
- c. definizione degli usi e dell'aspetto delle cortine edilizie e degli spazi liberi pubblici e privati lungo strada al fine di migliorare la qualità residenziale e l'immagine complessiva.
- d. Tutti gli insediamenti di nuovo impianto devono rispettare i seguenti indirizzi :
- e. la composizione deve essere compatta, con densità edilizia territoriale assimilabile a quella degli insediamenti tradizionali e comunque non inferiore – di norma - a quella media del comune ;
- f. il nuovo insediamento deve presentare articolazioni plani-volumetriche simili a quelle dei nuclei aggregati (villes o bourgs) tradizionali ; deve inoltre essere dotato di una fascia libera all'intorno, quanto più possibile, in cui possono essere ricavati spazi non coperti da pertinenza delle abitazioni ;

- g. le aree da riservare a servizi sono destinate prevalentemente a verde, da ricavare di preferenza nella fascia esterna all'insediamento ;
- h. le eventuali dotazioni di altri servizi devono essere inserite all'interno dell'insediamento in progetto ;
- i. le strade di accesso devono rispondere agli stessi requisiti delle strade per l'accesso ai nuclei storici.

(...)

Nel documento del PTP concernente le linee Programmatiche sono elencati i principali obiettivi che deve assumere la riorganizzazione degli insediamenti abitativi, tra cui quelli che maggiormente interessano Valpelline:

- soddisfare le esigenze di un miglior ambiente di vita;
- soddisfare i fabbisogni abitativi;
- favorire la riqualificazione degli insediamenti, prevalentemente col recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente;
- favorire la riqualificazione degli insediamenti di residenze secondarie esistenti e contenere l'ulteriore proliferazione;
- assicurare corretti processi di trasformazione nelle aree suscettibili di interventi di potenziamento o di nuovo impianto;
- evitare l'edificazione sparsa che comporta notevoli costi infrastrutturali e incide negativamente sul paesaggio.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Le varianti proposte non incidono quantitativamente sulle previsioni di piano in tale settore.

INDUSTRIA ED ARTIGIANATO (ART. 25).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Le varianti proposte non incidono quantitativamente sulle previsioni di piano in tale settore.

AREE ED INSEDIAMENTI AGRICOLI (ART. 26).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non sono previsti interventi che rientrano in questo settore.

METE E CIRCUITI TURISTICI (ART. 28).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non sono previsti interventi che rientrano in questo settore.

ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL TURISMO (ART. 29).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

La variante non incide quantitativamente sulle previsioni di piano in tale settore.

TUTELA DEL PAESAGGIO SENSIBILE (ART. 30).

- **Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.**

Ai fini della tutela del paesaggio sensibile, il PRGC applica i seguenti indirizzi:

assicura la visibilità e riconoscibilità delle componenti strutturali del paesaggio, escludendo le azioni trasformatrici che possano pregiudicarle e favorendo quelle migliorative ;

disciplina gli usi e gli interventi nelle aree e sulle risorse sensibili, in modo da rispettare i peculiari equilibri ecosistemici e da promuoverne la riqualificazione diffusa, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali ;

tutela le relazioni visive.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non rilevante.

PASCOLI (ART. 31).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non sono previsti interventi che rientrano in questo settore.

BOSCHI E FORESTE (ART. 32).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non sono previsti interventi che rientrano in questo settore.

DIFESA DEL SUOLO (ART. 33).

- **Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.**

E' vietato in tutto il territorio regionale:

- eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati ;
- costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia ;
- demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità ;
- modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura ; modificare l'assetto del letto mediante discariche ; alterare la direzione di deflusso delle acque ; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
- addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso ;
- effettuare deversamenti delle acque di ogni provenienza ;
- impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non rilevanti

ATTIVITÀ ESTRATTIVE (ART. 34).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non sono previsti interventi che rientrano in questo settore.

FASCE FLUVIALI E RISORSE IDRICHE (ART. 35).

- Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.

I problemi conseguenti all'individuazione da parte del PTP del sistema fluviale derivano principalmente dalle scelte già effettuate dal Piano di Stralcio delle Fasce Fluviali, che ha individuato tre fasce di rispetto :

di deflusso della piena ;

di esondazione ;

di esondazione per piena catastrofica.

La delimitazione dei terreni a rischio di inondazione, o comunque facenti parte del sistema fluviale, è definita dalla specifica norma di settore (ambiti inedificabili).

Compete al PRG la definizione della disciplina delle aree di inondazione per piena catastrofica attraverso i seguenti elementi:

interventi di trasformazione (TR1 e TR2) che possono essere previsti dal PRG nei limiti indicati nell'art.14, solo se compatibili con le condizioni di sicurezza in atto o previste dai piani di settore;

compete al comune, mediante la disciplina urbanistica ed eventuali altre misure regolamentari, nel rispetto dei piani di settore regionali, evitare l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e di rottami, l'accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea (fatta salva la trivellazione dei pozzi);

compete ai comuni, promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat vegetazionali, eliminando ovunque possibile i fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili;

la realizzazione di nuove strade veicolari deve essere limitata ai casi di effettiva necessità a servizio degli insediamenti esistenti o prevedibili nei limiti delle presenti norme, curandone l'inserimento ambientale ed in particolare con la copertura vegetale delle scarpate.

Dovranno inoltre essere tradotte in norme regolamentari le prescrizioni concernenti le sistemazioni idrauliche e l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con le strade ed altre infrastrutture (commi 6 e 7).

Il PRG delimita e disciplina inoltre le aree di salvaguardia circostanti i pozzi, i punti di presa e le sorgenti meritevoli di tutela, nel rispetto della normativa di settore (e delle indicazioni contenute nel comma 8).

Le indicazioni sui conoidi attivi ed i conoidi potenzialmente attivi), integrano la normativa di settore e, se del caso, essere tradotte in norme PRG o norme regolamentari.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

La delimitazione dei terreni a rischio di inondazione è definita dalla specifica legislazione di settore (ambiti inedificabili) e per il Comune di Roisan, come indicato nell'apposito capitolo, è già stata approvata. La disciplina delle aree d'inondazione per piena catastofica è riportata nelle norme della relazione relativa alla cartografia dell'ambito inedificabile. La zona in oggetto non è interessata da fasce a rischio di cui all'art. 36 della LR 11/98.

AGGLOMERATI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, DOCUMENTARIO ED AMBIENTALE (ART. 36).

- **Prescrizioni cogenti e prevalenti, prescrizioni mediate ed indirizzi del PTP.**

Il PTP individua nel territorio regionale, oltre la *ville* di Aosta, i *bourgs*, le *villes*, i *villages* e gli *hameaux*.

Nel territorio di Roisan gli agglomerati sono così suddivisi:

Villes:

Villages:

Hameaux:

Per le *villes*, l'indirizzo richiede in particolare:

interventi sulle trame di riferimento, con particolare attenzione per le connessioni coi *villages* e gli *hameaux* storicamente connessi;

una disciplina organica di tutto il centro ; limitati interventi di completamento potranno essere previsti nelle aree di bordo o periferiche non rilevanti dal punto di vista paesistico o funzionale per i rapporti col contesto.

Ai *villages* e *hameaux* si applicano i medesimi indirizzi delle *villes*, con una più particolare attenzione al contesto agricolo ed all'unitarietà dei nuclei ; i Piani urbanistici locali, generali o di dettaglio dovranno escludere interventi trasformativi, se non per completamenti e limitate espansioni di bordo, rigorosamente coerenti.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Non rilevanti.

BENI CULTURALI ISOLATI (ART. 37).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Il PTP non identifica nell'area in oggetto nessun agglomerato di interesse.

SITI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO (ART. 38).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Nel comune di **Roisan** non sono stati individuati, dal PTP, siti di specifico interesse naturalistico.

PARCHI, RISERVE ED AREE DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA (ART. 39).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Nel comune di **Roisan** non sono presenti ambiti appartenenti a parchi o riserve o aree di valorizzazione naturalistica.

AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O DOCUMENTARIO ED ARCHEOLOGICO (ART. 40).

- **Scelte della variante non sostanziale.**

Nel territorio del Comune di Roisan non sono presenti Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario ed archeologico

UNITÀ LOCALI.

- **Scelte della variante non sostanziale.**

1 - non viene modificato l'assetto attuale, quindi è rispettato l'indirizzo del mantenimento;

2 - lo stesso si verifica per quanto concerne le fasce di connessione ecologica e paesistica;

3 - la limitazione degli insediamenti agricoli prevista dalla normativa urbanistica della Variante tende a rispettare l'indirizzo di conservazione degli attuali confini dell'edificato;

4 - la visibilità delle mete visuali più importanti viene mantenuta.

10. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE AL PRG CON GLI AMBITI INEDIFICABILI.

La localizzazione di vincolo a servizi non interessa ambiti inedificabili individuati nelle relative cartografie approvate dal Comune di Roisan di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della L.R. 11/98.

Aosta, novembre 2016 [aggiornamento per approvazione marzo 2017](#)

Il tecnico incaricato

Architetto Edi VUILLERMOZ

.....

ⁱ Sono servizi e attrezzature di rilevanza locale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti:

a) attrezzature a rete:

1) rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali, e pedonali; (*vedi punto 8 del b*);

2) reti delle fognature bianche e nere, ivi compreso il collettore di adduzione delle acque nere all'impianto di depurazione

3) rete acquedottistica, ivi comprese le opere di captazione e le condotte adduttrici;

4) rete di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;

5) rete di illuminazione pubblica;

6) rete telefonica e similari;

7) aree per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi di provenienza domestica;

8) rete di gas;

9) reti di teleriscaldamento ivi compresa la centrale di produzione.

b) servizi e attrezzature puntuali

1) per la sanità, ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...); discariche controllate per rifiuti speciali, e simili;

2) per la sicurezza, aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;

3) per l'istruzione, scuola materna, scuola elementare, scuola media;

-
- 4) per la cultura, biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
 - 5) per la ricreazione; verde attrezzato aree per il gioco, aree pic-nic e simili;
 - 6) per il commercio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni, mercato, e simili;
 - 7) per l'amministrazione, uffici comunali e comunitari , poste, credito, e simili, cimitero;
 - 8) spazi per i trasporti, impianti speciali. (parcheggi attrezzati, punti di informazione, punti di ristoro, servizi igienici, raccolta rifiuti ecc.. ecc..), viabilità ordinaria, e simili;
 - 9) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.

ⁱⁱ 1. Sono servizi e attrezzature di rilevanza regionale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti nonché quelli assimilabili:

- a) per la sanità: presidi ospedalieri e poliambulatoriali, cliniche specializzate;
- b) per l'istruzione scolastica: scuole medie superiori;
- c) per l'istruzione superiore: sedi di corsi universitari o postuniversitari o di formazione specializzata, centri di ricerca;
- d) per i trasporti: stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, stazioni aeroportuali, interporto e servizi di Stato per il transito internazionale;
- e) per l'amministrazione e i servizi finanziari, di gestione delle attrezzature di base e per la comunicazione: uffici dello Stato e della Regione, uffici centrali di enti statali o regionali;
- f) per il commercio: grande distribuzione ovvero centri commerciali integrati di cui alla vigente legislazione, supermercati e servizi per la distribuzione all'ingrosso;
- g) per lo sport e il tempo libero: grandi stadi, teatri, grandi palazzetti per lo sport, grandi parchi per la ricreazione e gli sport tradizionali, grandi attrezzature per lo sport estivo all'aperto, casa da gioco;
- h) i servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione.